



COMUNE DI LECCE

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO ALLA LUPIAE SERVIZI S.P.A. DEL SERVIZIO DI FRONT OFFICE UFFICIO URBANISTICA

L'annodue miladodici il giorno diciannove ^{21/12} del mese di dicembre presso la sede comunale di via Rubichi n. 1, si costituiscono nel presente atto:

- 1) il Comune di Lecce c.f. 80008510754, con sede legale in Lecce alla via Rubichi n. 1, in persona del Dott. Arch. Luigi Maniglio nato a Lecce il 30.10.1950 nella sua qualità di Dirigente Settore "Pianificazione e Sviluppo del Territorio", domiciliato per la carica presso la sede comunale, in virtù delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
- 2) la società Lupiae Servizi S.p.A. – c.f. 03423780752 – con sede legale in Lecce in via V.M. Stampacchia n.17, in persona del Dr. Giuseppe Tamborrino nato a Lecce il 16.3.1968 nella sua qualità di presidente pro-tempore, domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale della società;

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 22/11/1999, approvava la costituzione della società mista Lupiae Servizi S.p.A., partecipata dallo stesso ente;
 - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 178 del 28/12/1999 veniva approvato il piano tecnico economico e finanziario della società mista Lupiae Servizi S.p.A.;
 - che la società Lupiae Servizi S.p.A., veniva regolarmente costituita in data 28/12/1999 con atto pubblico a rogito del Notaio Cesare Franco;
 - che con convenzione generale repertorio n. 5008 del 24/06/2000 venivano disciplinati i rapporti giuridico – economici tra l'amministrazione del Comune di Lecce e la società Lupiae Servizi S.p.A.
 - che con la citata convenzione generale, si stabiliva, tra l'altro, di affidare alla Lupiae Servizi S.p.A. qualsiasi servizio pubblico locale e/o di pubblica utilità di interesse della pubblica amministrazione, la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale e non sia riservato dalla legge e/o da regolamenti in via esclusiva al Comune di Lecce;
 - che con convenzione del 05.09.2006 veniva affidato alla Lupiae Servizi il servizio di Emergenza casa – Gestione Tecnica degli alloggi ERP di proprietà comunale con decorrenza dall'01.01.2006 e fino al 31.12.2011;
 - che con deliberazione n. 92 del 06.11.2008 il Consiglio Comunale ha approvato le Linee Guida per l'esercizio di indirizzo e controllo da parte dell'Amministrazione Comunale sulla Lupiae Servizi S.p.A.;
 - che in data 12 settembre 2008 è stato adottato il nuovo Statuto Sociale della Lupiae Servizi S.p.A., ulteriormente aggiornato con verbale di assemblea del 1.10.2011;
 - Che con deliberazione n. 97 del 28/10/2009 "Ricognizione delle società partecipate. Adempimenti art.3 Legge 244/07" il Consiglio Comunale ha autorizzato, ai sensi dell'art.3, comma 27 e 28 L.n.244/2007, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Lecce alla Società Lupiae Servizi sussistendo gli elementi necessari per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Amministrazione;
- che con delibera della G.C. n. 885 del 30.12.2009 veniva affidato a Lupiae Servizi S.p.A. il servizio di supporto al settore pianificazione del territorio - ufficio urbanistica con facoltà delle parti di rinnovarlo alla scadenza;



che il contratto di servizio successivamente sottoscritto dai contraenti aveva la durata di tre anni decorrenti dal 1.1.2010 con scadenza al 31.12.2012;
che con delibera del C.C. n. 110 del 14.12.2012 veniva approvato il piano industriale della società Lupiae Servizi SpA per il triennio 2013/2015 e modificata la delibera di C.C. n.97 del 28.10.2009;
che con il medesimo atto deliberativo si demandava ai dirigenti comunali di predisporre gli atti consequenziali ivi compreso la sottoscrizione dei contratti di servizio;
che le parti come sopra costituite, intendono rinegoziare i propri rapporti in riferimento al contratto di servizio innanzi richiamato e dichiarano l'espressa volontà di trasfondere i reciproci obblighi e diritti nel presente contratto di servizio.

Tutto ciò premesso, che fa parte integrante del presente atto, il Comune di Lecce affida alla Lupiae Servizi S.p.A., che accetta, il servizio di supporto all'ufficio urbanistica.

ART. 1 – OGGETTO - DESCRIZIONE DEI SERVIZI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il servizio affidato avrà ad oggetto il supporto tecnico - amministrativo volto alla collaborazione con il personale dell'ufficio comunale settore pianificazione del territorio servizio urbanistica al fine di agevolare l'attività, così come di seguito indicato:

- A. FRONT OFFICE – Pratiche SCIA;
- B. UFFICIO PUBBLICA INCOLUMITA' – Segnalazioni per pubblica incolumità;
- C. ATTIVITA' DI SEGRETERIA – Protocollo atti;
- D. UFFICIO NUCLEO DI VIGILANZA EDILIZIA – Avvio procedimento pratiche nucleo di vigilanza;
- E. UFFICIO PERMESSI A COSTRUIRE – calcoli oneri di urbanizzazione; redazioni permessi a costruire;
- F. UFFICIO SUAP – Istruttoria pratiche attività produttive;
- G. UFFICIO CONDONO – Istruttoria pratiche condono;
- H. UFFICIO P.R.G. – Istruttoria piani lottizzazione; rilevamenti frazionamenti;
- I. UFFICIO AMMINISTRATIVO – Predisposizione bilancio, determine, atti di liquidazione
- J. UFFICIO ARCHIVIO - Inserimento e fascicolazione pratiche edilizie Permessi di Costruire, SUAP e Condono Edilizio.

ART. 2 PERSONALE

La Lupiae Servizi S.p.A., per l'aspletamento dei servizi di cui al presente contratto, impiegherà personale professionalmente idoneo in misura sufficiente ad adempiere a tutti gli oneri contrattualmente assunti.

Il personale assegnato dall'affidataria ai servizi su descritti è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa di concerto con i competenti uffici comunali. Per le attività urgenti, straordinarie o comunque differenti da quelle ordinarie il Dirigente Comunale e/o funzionario responsabile del servizio dovrà effettuare comunicazione al Coordinatore di Lupiae Servizi SpA almeno 48 ore antecedenti.

La Lupiae Servizi S.p.A. entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto trasmetterà un elenco del personale utilizzato.

La Lupiae Servizi S.p.A. sarà la sola titolare e responsabile dei rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti destinati all'esecuzione dei servizi affidati, sui quali avrà esclusivo potere disciplinare ed organizzativo.

Provvederà pertanto a corrispondere le retribuzioni e le indennità previste dal CCNL applicabile in relazione a ciascun servizio affidato.

L'Affidataria, quindi, malleva il Comune da qualsiasi responsabilità quanto a retribuzione, contributi assicurativi, previdenziali ed in genere da tutti quelli obblighi derivanti da disposizioni normative in materia di lavoro e assicurazioni sociali.



Le parti si impegnano, ognuna per le proprie competenze, alla piena osservanza dei dispositivi del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni. Pertanto durante l'esecuzione dell'attività oggetto del presente atto si dovranno adottare le idonee misure preventive atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 3 - CORRISPETTIVI

Il Comune di Lecce, per le prestazioni dei servizi oggetto del presente contratto (*servizio di supporto all'ufficio urbanistica.*) corrisponderà annualmente alla Lupiae Servizi S.p.A. l'importo complessivo di euro **423.500,00** comprensivo di IVA come per legge, da versarsi mediante n.12 rate mensili di pari importo su presentazione di regolare fattura.

Gli importi saranno corrisposti previo controllo del responsabile Amministrazione Comunale sul servizio prestato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Gli importi annuali saranno aggiornati sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dell'anno precedente.

ART. 4 MODALITA' DI PAGAMENTO DEI SERVIZI

Gli importi relativi alle prestazioni rese inerenti le attività di cui al presente contratto di servizio saranno corrisposti **senza ritardo e comunque entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di presentazione della fattura**, previo controllo del responsabile dell'Amministrazione Comunale sul servizio prestato.

Nessuna eccezione può ritardare, sospendere e/o interrompere il pagamento degli importi per le prestazioni rese, eventuali contestazioni relative all'esatta esecuzione del servizio e/o a presunti ritardi nell'esecuzione dello stesso o eccezioni di inadempimento, saranno risolte secondo le modalità previste dall'art. 14.

Tuttavia il pagamento del servizio svolto non potrà essere ritardato per alcun motivo, ragione e/o causa.

ART. 5 – LUOGHI, MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO

Ai fini dell'attivazione e dell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, il Comune di Lecce qualora necessario, mette a disposizione della società affidataria, i propri locali dotati delle apparecchiature, strumenti e mezzi, indispensabili alla prestazione dell'attività lavorativa, sotto la vigilanza del dirigente di settore.

I dipendenti Lupiae potranno utilizzare la suddetta apparecchiatura, strumenti e mezzi con la massima diligenza ed esclusivamente per l'attività propria del servizio, agli stessi è fatto espresso divieto di diverso utilizzo.

ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2017 con facoltà delle parti di rinnovarlo alla scadenza.

ART. 7 – PIANI DI SICUREZZA

I contraenti s'impegnano a predisporre ognuno per le rispettive competenze i piani di sicurezza sul lavoro, in osservanza alla normativa di settore e ciò al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.

ART. 8 – VIGILANZA E CONTROLLO



Il Comune di Lecce, in ogni momento, potrà controllare, a mezzo di propri dipendenti, le modalità di gestione dei servizi affidati, congiuntamente ad un responsabile nominato dall'affidatario e potrà impartire le necessarie direttive per il miglior espletamento dei suddetti servizi.

ART. 9 – RISARCIMENTO DEI DANNI

La Lupiae Servizi S.p.A. è responsabile verso il Comune e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle cose nell'esercizio dell'affidamento, ed assume l'obbligo di tenere indenne il Comune da ogni azione che possa essere intentata ai danni dello stesso da terzi in dipendenza e per effetto del presente affidamento.

ART. 10 – ONERI DELL'AFFIDATARIA

La Lupiae Servizi S.p.A. assume l'onere di assicurare con professionalità, continuità ed efficienza le prestazioni dei servizi oggetto del presente contratto in conformità alle leggi, ai regolamenti, alle ordinanze vigenti e secondo le modalità stabilite dal presente atto, che potranno essere modificate per sopravvenute e riconosciute esigenze operative dei servizi, essa dovrà garantire la continuità degli stessi nei 3 mesi successivi alla scadenza del presente contratto, senza che siano state formalizzate le procedure per la sua rinnovazione, nel suddetto periodo dovrà sostenere ogni onere, di qualunque natura e specie, attinente e/o conseguente la gestione dei servizi in oggetto avendo preso preliminarmente atto della consistenza degli stessi e delle modalità di svolgimento, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione del corrispettivo. E' fatto obbligo alla società affidataria di nominare il responsabile per il servizio in affidamento, il quale opererà conformemente ai principi sanciti dalla legge e dal presente accordo, svolgendo la funzione di referente nei confronti del Comune.

ART. 11 – REVOCA – DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO – RECESSO

La revoca o la decadenza dell'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto può essere disposta dal Comune di Lecce **solo** nei casi **previsti dalla legge**, o qualora la Lupiae Servizi S.p.A. sospenda o interrompa, senza giustificato motivo, la prestazione dei servizi affidati per più di 20 giorni consecutivi.

Nel caso di risoluzione del contratto per qualsivoglia motivo o causa addebitabile alla società affidataria del servizio, l'Amministrazione Comunale avrà diritto, nei confronti della stessa, al risarcimento dei danni diretti e indiretti e alle eventuali maggiori spese a cui dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, anche in caso di nuovo appalto di servizi di che trattasi.

Alla Lupiae Servizi S.p.A. è riconosciuta una unilaterale facoltà di recesso, da esercitare mediante un preavviso di 6 mesi, inviato con lettera raccomandata a.r. Il Comune di Lecce potrà in qualsiasi momento recedere dal presente contratto nei casi previsti dalla legge.

ART.12 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E DIRITTO DI SCIOPERO

I servizi previsti nel presente Capitolato non potranno essere interrotti per alcun motivo, salvo i casi di forza maggiore imprevisi ed imprevedibili.

Nulla è dovuto al Gestore del servizio per le mancate prestazioni qualunque ne sia il motivo.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della l. 146/90 e ss.mm. e ii. Le interruzioni del servizio a causa di sciopero devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale entro le ore 12:00 del terzo giorno antecedente a quello previsto per l'interruzione.



ART.13 CLAUSOLA PENALE

In caso di inadempimento e/o di ritardo ingiustificato nell'adempimento del presente contratto di servizio, l'Amministrazione Comunale, può muovere contestazioni all'affidataria e richiedere nei confronti della stessa, l'applicazione di una penale dell'importo massimo di € 1.500,00. Il giudizio circa l'applicazione definitiva della penale è devoluto alla competenza di un collegio arbitrale composto secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

ART. 14 CLAUSOLA COMPOMISSORIA

I contraenti devolvono alla competenza di un collegio arbitrale il solo giudizio relativo alla applicazione della penale di cui all'art. 13.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri.

L'A.C. nominerà un componente scelto tra i dirigenti comunali o altro funzionario da questi delegato, Lupiae Servizi SpA nominerà un componente scelto tra i Dirigenti o altro dipendente delegato.

Il presidente del collegio arbitrale sarà scelto consensualmente dai contraenti tra pubblici dipendenti di altre amministrazioni o tra liberi professionisti regolarmente iscritti presso albi professionali. In caso di disaccordo verrà richiesta congiuntamente dalle parti la nomina del terzo arbitro al Presidente del Tribunale di Lecce.

I due arbitri dipendenti dei contraenti, per lo svolgimento della loro attività, non avranno diritto a nessun compenso, mentre il terzo arbitro che assumerà le funzioni di presidente del collegio avrà diritto al solo rimborso spese sostenute, rimborso che verrà posto a carico della parte soccombente.

Il collegio arbitrale dovrà essere nominato entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione degli addebiti e/o delle contestazioni mossi alla società partecipata. In caso di dimissioni di uno dei membri si dovrà procedere alla sua sostituzione nei 30 giorni successivi.

Non potranno far parte del collegio arbitrale coloro i quali hanno sottoscritto gli atti di addebito e /o di contestazione.

Il collegio arbitrale esperita ogni indagine circa gli addebiti e/o le contestazioni, oggetto del proprio giudizio anche mediante acquisizione della necessaria documentazione, decide a maggioranza entro e non oltre 90 giorni dalla data della sua composizione.

Le parti contraenti dichiarano sin d'ora di accettare la decisione del collegio arbitrale e di dare esecuzione alla stessa nel termine di 60 giorni dalla sua comunicazione.

La decisione del collegio arbitrale potrà essere impugnata nei modi di legge.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa rinvio al d.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (t.u. Enti Locali) e ss.mm., alle "Linee Guida per l'esercizio di indirizzo e controllo da parte dell'Amministrazione Comunale sulla Società Lupiae Servizi S.p.A.", approvate con deliberazione n. 92 del 6.11.2008, del Consiglio Comunale, alle norme del Codice Civile e alle disposizioni in vigore in materia di contratti di diritto privato, ove applicabili.

ART. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto divieto alla società e al personale dalla stessa impiegato nei servizi di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute del d.lgs.vo n.196 del 30.6.2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)



ART. 17 – CONTROVERSIE

Le parti pattuiscono che per tutte le controversie inerenti il presente contratto tra il Comune di Lecce e la società Lupiae Servizi S.p.A. è competente il Tribunale di Lecce, salvo quelle di competenza del collegio arbitrale.

ART. 18 – SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative al presente contratto sono a carico del Comune di Lecce.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI LECCE

Il Dirigente
U.T.C. - Settore Urbanistica
Arch. Luigi Maniglio



LUPIAE SERVIZI S.p.A.
PER LA LUPIAE SERVIZI S.p.A.
IL PRESIDENTE